



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA  
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340 S. Marco 55100 Lucca  
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.  
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

**DETERMINAZIONE N. 23 del 2017**

Lucca, li 04.04.2017  
Prot. n. 1138/2017

**OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE/ELABORAZIONE BUSTE PAGA, ADEMPIMENTI DI LEGGE CONNESSI, ASSISTENZA/CONSULENZA PER LUCCA HOLDING S.P.A. – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO.2 LETTERA A) DLGS. N. 50/2016 – REVOCA DETERMINAZIONE N. 22 DEL 2017.**

*Il sottoscritto dott. Andrea Bortoli, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata dal Sindaco, in sede di Assemblea del 17.07.2015;*

**PREMESSO CHE:**

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente;
- LH SPA, interamente controllata dal Comune di Lucca, nell'ultimo bilancio approvato ha consolidato con il metodo integrale i bilanci di n. 10 società controllate direttamente o indirettamente;
- Con determinazione n. 14/2017 (prot. LH n. 451/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio) – le cui premesse si richiamano integralmente – era stato disposto di procedere ad un'indagine di mercato tramite il portale S.T.A.R.T. al fine di ricercare un nuovo operatore per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto;
- Con determinazione n. 22/2017 (prot. LH n. 790/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio), poiché la procedura di cui sopra era andata deserta, era stato deciso di affidare direttamente il servizio di "Gestione/Elaborazione Buste Paga, Adempimenti di legge connessi, Assistenza/Consulenza per Lucca Holding S.p.A." al precedente fornitore (Europaghe Lucca srl);
- Con nota del 11.05.2017 (prot. LH n. 821/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio) il Collegio Sindacale ha sollevato dubbi sulla correttezza dell'affidamento, rilevando che "l'attività di consulenza del lavoro ... è attività riservata agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dottori commercialisti e avvocati (art. 1 Legge 11.01.1979, n.12)" ed in particolare che la società Europaghe Lucca Srl "non ha oggetto esclusivo e non è iscritta all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili";

**DETERMINAZIONE N. 29 del 2017**

- L'attività richiesta da LH SPA non si limita al semplice svolgimento delle operazioni di mero calcolo e stampa cedolini per le quali la normativa (art. 1 co. 5 L. n. 12 del 1979) consente che la prestazione possa essere svolta da centri di elaborazione dati purché "assistiti" da uno o più soggetti iscritti agli albi professionali, ma ricomprende anche lo svolgimento di attività di consulenza in materia di diritto del lavoro;
- È stato quindi chiesto di sospendere la procedura in corso per l'affidamento e la sottoscrizione del relativo contratto per chiedere chiarimenti al Rag. Andrea Taddeucci (rappresentante legale della suddetta società) chiedendo in particolare di provvedere alla dovuta iscrizione all'albo della società in modo da procedere alla regolare stipula del contratto;
- In data 22.06.2017 (prot. LH n.1027/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio) il Rag. Taddeucci ha precisato che l'attività svolta dalla sua società rientra tra quelle denominate CED di redazione buste paga, anche se la stessa società non risulta effettivamente iscritta all'Albo dei dottori commercialisti;
- Con successiva nota del 23.06.2017 (prot. LH n.1053/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio) è stato comunicato al Rag. Taddeucci che *"poiché la scrivente è una società a capitale totalmente pubblico che ha necessità di ottenere sia servizi di CED che di "Consulenza" in materia di lavoro, sarà costretta a ricercare una soluzione pienamente in linea con le disposizioni vigenti in materia"*;
- Considerata l'urgenza di risolvere in tempi brevi l'affidamento del servizio in questione, si è ritenuto di dover consultare nuovamente gli operatori economici individuati per la precedente procedura poiché risultavano idonei a svolgere l'attività richiesta, con particolare riferimento al "requisito di idoneità professionale" in quanto iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro;
- Sempre in data 23.06.2017 (prot. LH n.1056/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio) sono stati quindi interpellati (con semplice indagine di mercato tramite e.mail) i due operatori economici individuati per la precedente procedura (Studio dott. Gian Luca Morgantini e Studio Veronica Martinelli), presumendo che il prezzo messo a base d'asta non fosse abbastanza remunerativo, al fine di far formulare loro un preventivo indipendentemente dalla base d'asta;
- Con nota del 27.06.2017 (prot. LH n. 1069/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio) il Rag. Gian Luca Morgantini ha presentato il proprio

**DETERMINAZIONE N. 29 del 2017**

preventivo per un importo pari ad Euro 2.000,00/annui oltre IVA, mentre lo Studio Veronica Martinelli C.d.L. non ha presentato alcuna offerta;

- Poiché nella lettera di richiesta di preventivo era stato specificato che *“LH SPA si riserva inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola offerta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto”*;
- Nella stessa lettera di richiesta di preventivo era inoltre previsto che *“LH SPA si riserva la possibilità di affidare l'incarico per la durata di n. 1 (uno) anno eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori n. 2 (due) anni, sempre in ottemperanza delle disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del Dlgs. n.50/2016 in base ai limiti di importo in essi stabiliti”*;
- **L'art. 36, co. 2 lettera a) del Dlgs. n. 50/2016** prevede che le stazioni appaltanti procedono *“all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per lavori in amministrazione diretta”*;
- **L'art. 7, co. 3 lettera b) del “Regolamento per gli affidamenti di servizi e forniture in economia”** di LH SPA (approvato con determinazione n.63 del 30.12.2105), prevede che la S.A. procederà nei seguenti modi *“per la soglia di importo compresa tra Euro 1.000,00 ed Euro 11.999,99 attraverso affidamento diretto, senza previa consultazione commerciale, richiedendo comunque un preventivo al soggetto che viene interpellato”*;

*visto quanto in premessa:*

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di revocare la determinazione n.22/2017 relativa all'affidamento del servizio in oggetto alla società Europaghe Lucca srl;
2. Di affidare direttamente il suddetto servizio in oggetto allo Studio del Dott. Gian Luca Morgantini, per un importo pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA annuo (come da preventivo presentato con e.mail prot. n. 1069/2017 del 27.06.2017);
3. Di stabilire che la durata del contratto sarà di n. 1 (uno) anni eventualmente rinnovabile per un massimo di ulteriori n. 2 (due) anni



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA  
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340 S. Marco 55100 Lucca  
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.  
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

## DETERMINAZIONE N. 29 del 2017

(come stabilito dalla lettera di richiesta di preventivi prot. LH n. 1056/2017 del 23.06.2017), sarà possibile prevedere un periodo di proroga non superiore a 6 mesi dalla data di scadenza del contratto (come previsto nel Capitolato allegato alla stessa nota prot. LH n. 1056/2017 al fine di procedere all'espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio) per un importo massimo dell'appalto pari ad Euro 7.000,00 (settemila/00) oltre IVA;

4. Di dare mandato al RUP (individuato nella dipendente di LH SPA dott.ssa Daniela Di Monaco) di procedere alla redazione degli atti ed ai controlli necessari al fine della successiva stipula del relativo contratto con l'aggiudicatario;
5. Di trasmettere per opportuna conoscenza la presente determinazione alla società Europaghe Lucca srl ed al Collegio Sindacale di LH SPA;

L'Amministratore Unico  
*f.to Dott. Andrea Bortoli*